



00
22

NOTIZIE

TRIMESTRALE

ATTUALITA'

APPROFONDIMENTI

INFORMA GEOMETRA

INDICE DEI CONTENUTI

L'intervista	1
Attualità	6
-accatastamento dei fabbricati rurali	7
-D.lgs. 31/07/2021 n.101	11
News	13
Approfondimento prevenzione incendi	15

L'INTERVISTA

DUE CHIACCHERE CON...

il Presidente Geom. Renato Piolini



Lo abbiamo incontrato qualche settimana fa, in occasione dell'avvio della pubblicazione della Rivista del nostro Collegio Provinciale "Informa geometra"; gli abbiamo chiesto di rispondere ad alcune domande sulla formazione, il futuro della professione ed il nostro Collegio, lo ha fatto molto volentieri dando origine ad una panoramica estremamente interessante su queste tematiche mantenendo sempre uno spirito positivo e facendoci respirare quella passione, professionalità e precisione che da sempre lo caratterizzano nell'espletamento del suo ruolo.

Preferiamo non svelarti altro e far parlare direttamente il Presidente attraverso questa brevissima intervista.

Presidente, le va di parlarci un po' di lei e della sua carriera professionale.

Nel luglio del 1972, pochi giorni dopo aver terminato il servizio di leva, ho iniziato a lavorare con un Ingegnere, anch'esso alle prime armi, e poco dopo anche con due architetti che già da qualche anno svolgevano la professione.

Poco sapevo, ma in questo nuovo "mondo" la voglia di imparare e i buoni "maestri" ha rafforzato la mia volontà di diventare un professionista.

Non è passato un anno che da una stanza che ci avevano dato in uso abbiamo affittato un vero ufficio e lì è iniziato il cammino con questa formula, allora non ammessa giuridicamente, di "associazione" professionale tra un Ingegnere e un Geometra durata quasi quaranta anni ed interrotta da una triste malattia del mio socio.

Lo ricordo come un amico col quale tutte le decisioni erano condivise. Mai uno screzio. Insieme guardavamo con fiducia il futuro.

Allora e anche per molti anni a seguire il lavoro ha assorbito il nostro tempo quasi travolgendoci. Cosa abbiamo progettato e realizzato non ve lo racconto, meriterebbe un libro. Un libro che ancora oggi sto scrivendo con i miei fidati collaboratori.

Mi si chiede della mia carriera professionale. Non ho fatto carriera, ho fatto il professionista con l'umiltà del non sapere, la consapevolezza di dover sempre imparare, e con dedizione, impegno ed etica.

Cos'è per lei fare il Presidente del Collegio?

Fare il Presidente di categoria non è un traguardo. E' la scelta di dedicare parte del proprio tempo, in modo assolutamente disinteressato, finalizzato a sostenere, per quanto possibile, la presenza dei Colleghi nel territorio e del Collegio Provinciale a livello nazionale. La nomina è collegiale. Non si diventa Presidenti per anzianità o per capacità.

Lo si diventa con l'espressione di stima dei Colleghi che partecipano alle elezioni e dei membri del Consiglio Direttivo che decidono tra loro liberamente di individuare chi li deve rappresentare. Quindi partecipate alla vita del Collegio non con "aspirazioni", ma con dedizione perché la nostra categoria sia sempre più "apprezzata".

Secondo lei è necessaria una "rivoluzione" della professione per restare al passo con i tempi?

Direi proprio di no. La professione del Geometra non necessita di una "rivoluzione" nel senso letterale del termine; a mio parere è invece necessario un cambio di rotta nel gioco delle responsabilità tra Ente Pubblico e Professionisti Tecnici, Geometri e non.

Bisognerebbe rivedere il meccanismo delle responsabilità che sono "scaricate" sui professionisti; portando, di fatto, ad una sostituzione dei Tecnici agli Enti ed Istituzioni pubbliche, come aimè si sta verificando sempre più negli ultimi anni.

Altro aspetto che pesa sui professionisti è l'eccessiva burocrazia e la "falsa" semplificazione delle procedure di presentazione delle pratiche edilizie, catastali ecc. che comportano, oltre all'aumento delle responsabilità a carico del professionista anche un aggravio di tempo dovuto all'espletamento dell'attività tecnica.

In questo contesto e nella prospettiva di crescita della categoria, si "incastra", sicuramente, la formazione che diventa un complemento essenziale non per la rivoluzione professionale ma per restare al passo coi tempi e per lo svolgimento cosciente ed efficace del proprio lavoro.

Che futuro vede per i giovani tecnici e cosa si aspetta dai neo iscritti?

Sono argomenti molto importanti e li terrei distinti tra loro.

Il futuro dei giovani tecnici sarà certamente “duro” dal punto di vista previdenziale, anche se dovrebbe essere l’ultima delle preoccupazioni per un giovane iscritto. La Previdenza è “gestita” dalla Cassa Geometri che con provvedimenti regolamentari attua rigide disposizioni normative.

I neo iscritti andranno in pensione credo a 70 anni con un sistema, per il calcolo della pensione, di tipo contributivo. Tale sistema è quindi correlato ai contributi versati nell’arco dell’intera vita lavorativa. Nel caso in cui qualcuno deciderà di andare in pensione anticipatamente la stessa sarà penalizzata secondo le regole che ci saranno al momento.

La Cassa Geometri garantisce gratuitamente comunque ai suoi iscritti, oltre alle proprie prestazioni, coperture assicurative di alto livello sia per problemi sanitari che di inabilità al lavoro.

Quindi mi sento di dire ai giovani che se si affacciano alla libera professione devono mettersi nell’ottica di avere una prospettiva pensionistica a lungo termine, meglio direi di aver una lunga vita professionale.

Vedo per loro anche un futuro molto positivo e proficuo, e mi riferisco in particolare al Geometra Laureato, che avrà sempre più spazio nello scenario delle libere professioni tecniche, in quanto, nonostante spesso non se ne abbia la percezione, si è creato negli anni un bellissimo equilibrio tra Ingegneri, dediti all’insegnamento ed all’ingegneria pura, Architetti, che si occupano di urbanistica, dell’estetica e del bel vedere; ed i Geometri

che anno competenze più pratiche per la gestione del territorio, del catasto, della topografia ecc.

Il lavoro per le nuove generazioni non mancherà di sicuro, soprattutto se se lo sapranno ben giocare dal punto di vista della serietà nello svolgimento della professione. Dico ai giovani e lo ricordo ai colleghi non più giovani che l’etica professionale è “un biglietto da visita” indelebile che apre le porte del futuro.

Le mie aspettative dai neo iscritti.

Maggior partecipazione alla vita del Collegio Provinciale che ormai, da troppo tempo è sostenuto da pochi giovani e non va bene. Il Collegio dovrebbe essere tutto dei giovani per portare una ventata d’innovazione e di rigenerazione organizzativa e della gestione. Partecipare vuol dire prepararsi ad affrontare un’esperienza di vita istituzionale che non ha eguali.

Cosa si sente di dire ai suoi colleghi come Presidente del Collegio?

Questo è un altro argomento delicato da affrontare. Prioritariamente mi sentirei di ripetere a tutti i colleghi quanto già accennato che è di svolgere la professione nel modo più attento possibile seguendo i principi etici che la distinguono. Questo è un concetto inderogabile che investe tutte le professioni tecniche, giuridiche, amministrative, sanitarie ecc. e purtroppo “collegi banditi” con il loro operato, in cui l’unico interesse è quello economico, mettono a rischio la credibilità creando danni alle categorie di cui fanno parte..

Quindi mi sento di dire a tutti: più etica, più professionalità e serietà nello svolgimento del proprio lavoro.

Il consiglio che do a tutti da sempre è di ampliare la propria conoscenza e di trovare l'equilibrio professionale non escludendo a priori rapporti collaborativi o associativi con altri colleghi.

Il futuro per tutte le professioni è l'associazione di più "menti" con diverse specializzazioni per dare al Committente a 360 gradi un "servizio" completo e di alta qualità.

Come vede la quota rosa nel Consiglio direttivo?

La quota rosa all'interno del Consiglio è stata da me fortemente voluta in quanto fondamentale per la completezza delle competenze, ma soprattutto per portare all'interno del Consiglio quella sensibilità che solo le donne hanno nell'affrontare alcuni temi anche in ambito professionale. Quindi che dire, la quota rosa all'interno del consiglio è assolutamente positiva e da tutti desiderata e apprezzata.

Cosa Cambierebbe nel nostro Collegio oggi?

Direi in primis il Presidente, questo perché io ho una mentalità "vecchia" dove, la precisione ed il dettaglio sono essenziali nella gestione degli adempimenti istituzionale, portando, aimè, molto spesso a rallentare le attività del Collegio. Alla fine anch'io sono un po' burocrate. Per questo il cambiamento del Presidente porterebbe all'ingresso di nuove forze in grado di

rendere più snelle le attività e la mentalità operative.

Auspico un cambio generazionale all'interno del Consiglio in cui possa uscire io e gradatamente qualcuno più "anziano" per consentire l'ingresso di forza lavoro nuova, con nuove idee, nuova mentalità e prospettive a lungo termine che possano tenere alta la qualità professionale ed il Nostro Collegio Territoriale.

Terminati i bonus fiscali pensa che ci sarà una crisi delle professioni tecniche?

Sì, sicuramente ci sarà una riduzione del lavoro. Basti pensare che in questo periodo se si cerca un giovane e/o un collega per collaborare, si fa veramente fatica perché tutti concentrati e impegnati nella gestione delle pratiche d'incentivazione fiscale. Su questo tema si dovrà, in futuro, quindi incastrare il meccanismo dello "Scambio Generazionale", che ha proposto, su mia sollecitazione, il Consiglio Nazionale con la Cassa di Previdenza, anche se a mio parere, pur scaduti i termini, sono necessarie sostanziali modifiche. Infatti, mi sono ripromesso di stendere una proposta tutta mia in cui l'incentivazione economica non deve essere diretta al professionista anziano, come previsto dalla Cassa, ma a quei professionisti giovani, comprendendo anche la fascia d'età 30-40 anni, dare l'indirizzo di un affiancamento con studi magari più strutturati e "maturi" con l'obiettivo di condividere spazi e professionalità, aprendosi reciprocamente anche verso settori nuovi. Con questo meccanismo, ne trae vantaggio l'intera

professione in quanto lo “Scambio Generazionale” è graduale e senza perdita di punti di riferimento per la clientela ed il territorio.

In ogni caso ricordiamoci che nella nostra professione è difficile essere senza lavoro, solo coloro che sono poco professionali, i cosiddetti “fanfaroni”, si trovano le mani in mano ad attendere il lavoro. Come detto prima se si lavora bene il lavoro non manca mai.

Cosa proporrebbe al Consiglio Nazionale per la promozione della nostra professione di geometri?

In primis proporrei, come già detto, la revisione del progetto “Scambio Generazionale” secondo il macro-profilo che ho delineato appena sopra, promuovendo altre tecniche di incentivazione, che non siano economiche, che io ritengo inefficaci, ma magari pensare ad una bonus pensionistico per chi attiva tale percorso, con l’obiettivo della “sostituzione” professionale.

In secondo luogo chiederei, come ho già fatto, di promuovere meglio il Geometra Laureato e la Professione del Geometra nelle scuole, istituendo almeno un Polo Universitario per ogni regione italiana e far divenire il Polo di Lodi, Polo Universitario di riferimento Nazionale a cui possono far capo tutte quelle realtà in cui non si riesce a promuovere l’iniziativa a livello locale..

Come valuta l’avvio dei temi “Culturali” nell’attività del Collegio?

Ad iniziative di questo tipo sono, da sempre, molto propenso in quanto ritengo che le attività ludiche ricreative e culturali, consentano di far fondere tra loro convivialità, condivisione e accrescimento dei valori sociali.

La condivisione di attività non prettamente professionali consente di far nascere momenti di confronto e conoscenza intrecciando relazioni interpersonali che nel tempo portano a legami anche amichevoli forti, con la ricreazione di un rapporto umano che purtroppo da troppi anni manca.

Geom. Laureato Morgana Rancati

ATTUALITA'



1 ACCATASTAMENTO DEI
FABBRICATI RURALI:
EVOLUZIONE NORMATIVA
prima parte

2 D.LGS. 31/07/2020 n.101:
ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA
2013/59/EUROTOM

ATTUALITÀ

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI:

Evoluzione normativa

parte prima



Per noi Geometri che ci occupiamo quotidianamente degli aggiornamenti catastali, l'accatastamento dei fabbricati rurali, già dall'inizio ovvero dal 1998, è stato un argomento assai spinoso e sono stati necessari diversi incontri/seminari per chiarire le disposizioni che di volta in volta venivano impartite dai diversi organi.

Seguendo di recente un seminario, tenuto da un tecnico catastale che si è occupato per anni della questione "ruralità", vorrei condividere con voi colleghi, attraverso la pubblicazione di più articoli, i contenuti espressi nella speranza che possano essere utili e possano eliminare alcuni dubbi.

Questa prima parte riguarda il quadro normativo, ovvero l'evoluzione normativa dell'accatastamento dei fabbricati rurali.

La prima normativa in essere inerente i fabbricati rurali riguarda il regio decreto **legge 13 aprile 1939 n. 652**, che stabiliva che i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni

non erano soggetti alla dichiarazione nel nuovo catasto edilizio urbano, infatti i fabbricati rurali erano censiti solo al Catasto terreni senza l'attribuzione di rendita propria. La loro incidenza in termini fiscali era ricompresa nel "Reddito dominicale". Gli ex Uffici Tecnici Erariali erano chiamati solo ad accertare il carattere rurale dei fabbricati, disponendone l'iscrizione al Catasto Edilizio Urbano solo in mancanza dei requisiti.

Inquadramento normativo: le principali disposizioni vigenti

Con **decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n. 139**, vengono impartite nuove norme inerenti la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.

Il suindicato decreto stabilisce che l'accatastamento di nuove costruzioni e variazione di costruzioni preesistenti, riconosciute rurali, e di quelle già censite al Catasto dei Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità, debba essere uniformato alle modalità di dichiarazione già previste per gli immobili urbani così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1/12/1949 n.1142. Viene così introdotta la nuova categoria catastale D/10.

L'Art. 1, comma 5 riporta: " *Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10" –*

fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite".

Successivamente con **Decreto legge 13/05/2011 n. 70**, vengono date disposizioni in tema di classamento dei fabbricati rurali... "ai fini del riconoscimento della ruralità... i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale...".

La norma recepisce, sostanzialmente, il consolidato orientamento, secondo cui i benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili erano subordinati all'attribuzione delle sole categorie A/6 (uso abitativo) e D/10 (beni strumentali).

Ulteriori importanti sviluppi normativi vengono apportati dal **Decreto legge 6/12/2011 n. 201**, il quale stabilisce:

- che le domande di variazione nelle categorie A/ 6 e D/10, già presentate ai sensi dell'abrogato art. 7, comma 2bis, del DL n.70 del 2011, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando, in ogni caso il classamento originario del bene;

- che la data di scadenza di presentazione delle domande inizialmente fissata al 28/12/2011 (successivamente prorogata in ultimo al 30/09/2012);

- che a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc;

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Con il predetto D.L. del 2011, in sostanza si ribadisce che tutti i fabbricati rurali sono censiti al Catasto Edilizio Urbano e che ai fini della ruralità non è necessaria l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10, come previsto dalla precedente normativa.

In applicazione del suindicato decreto n. 201, in particolare l'art. 13, commi 13 e 14, sono stati emanati il **26/07/2012 un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed una Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 07/08/2012**, che stabiliscono le modalità e le istruzioni operative per il censimento in catasto dei fabbricati rurali. Tuttora in vigore.

I contenuti principali del DM 26/07/2012 sono i seguenti:

- la categoria catastale è attribuita secondo le regole ordinarie indipendentemente dalla ruralità dell'immobile;

- la sussistenza del requisito di ruralità in capo alle unità censibili in una delle categorie ordinarie, è fatta menzione negli atti del catasto, apponendo una specifica annotazione;

- la presentazione del Docfa è necessaria solo in presenza di variazione di classamento e/o rendita, altrimenti, è sufficiente la presentazione di una **richiesta** di iscrizione o cancellazione dell'annotazione di ruralità;

- in caso di accoglimento della **domanda**, il requisito di ruralità è riconosciuto anche per i 5 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, possono essere state presentate o vengono presentate dai soggetti interessati, i seguenti documenti:

DOMANDE DI RURALITA': sono state presentate entro il 30/09/2012, secondo art. 13, comma 14bis del DL n. 201 del 2011, corredate delle specifiche autocertificazioni conformi ai modelli B per le abitazioni e C per beni strumentali non abitativi, allegati al DM 26 luglio 2012. In relazione alle domande accolte, è stata apposta, in corrispondenza di ciascuna unità immobiliare interessata l'annotazione: *"Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. N. ... del..."*. Il requisito di ruralità è riconosciuto anche per i 5 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

RICHIESTE DI RURALITA': sono presentate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 26 luglio 2012 e sono corredate dalle specifiche autocertificazioni conformi ai modelli B e C allegati al medesimo decreto. Si possono inoltrare ai soli fini dell'iscrizione o cancellazione dell'annotazione di ruralità e, quindi, non sono ammissibili in relazione agli immobili che necessitano di variazione di classamento e/o rendita. In relazione alle richieste di iscrizione accolte, è apposta, in corrispondenza di ciascuna unità immobiliare

interessata, l'annotazione: *"Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2 comma 6, DM 26/07/2012, con richiesta prot. N. ... del..."*. Non è prevista l'autocertificazione della sussistenza della ruralità per i cinque anni antecedenti quello di presentazione della richiesta.

DICHIARAZIONI CON PROCEDURE DOCFA:

Sono presentate in tutti gli altri casi e sono sempre corredate delle specifiche autocertificazioni conformi ai modelli B e C allegati al DM 26/07/2012. In relazione alle dichiarazioni accolte, è apposta in corrispondenza di ciascuna unità immobiliare interessata, l'annotazione: *"richiesta ruralità – classamento e rendita proposti (DM 701/94)"*. Sono presentate anche in relazione alle unità immobiliari già censite in una categoria dei gruppi speciali e particolari che acquisiscono il requisito di ruralità (da accatastare in categoria D/10 o in una delle categorie ordinarie, con apposizione dell'annotazione di ruralità).

OSSERVAZIONI:

Ogni qualvolta si presenta una dichiarazione Docfa di variazione di un fabbricato rurale, devono essere sempre allegate le autocertificazioni previste dal D.M. 26/07/2012.

Gli immobili rurali censiti nella categoria D/10 non sono caratterizzati da alcuna annotazione di ruralità, in quanto tale categoria implica, di per sé, il carattere rurale. L'eventuale successiva perdita dei requisiti di ruralità comporta l'obbligo di dichiarazione di variazione al competente Ufficio Provinciale – Territorio dell' Agenzia e la conseguente attribuzione della più

appropriata categoria catastale, diversa dalla D/10.

Silvana Malusardi

ATTUALITA'

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Oggi si parla di **Edifici Intelligenti** perché nel loro essere devono tenere conto di vari aspetti, quello ambientale, quello energetico senza trascurare l'aspetto estetico, che diventa molte volte una sorte di competizione a chi riesce a realizzare la costruzione più bella ,più appariscente. Per questo si utilizzano i materiali di costruzione più innovativi ma poi si fa sempre attenzione all'aspetto salutistico?

Si fa un'analisi di fattibilità dell'ambiente oggetto dell'intervento?


Penso che un edificio debba essere prima di tutto salubre e sicuro, anche perché il 90% del tempo lo trascorriamo all'interno dei luoghi chiusi, ma la cosa importante da cui bisogna partire è la tutela dell'ambiente in cui viviamo.

Pertanto bisogna operare da professionisti in modo responsabile affinché rispettando l'ambiente attraverso la sua conoscenza si possa intraprendere un progetto di intervento più consapevole ,attento alla salute ed al benessere delle persone, è importante conoscere l'ambiente dove intendiamo operare.

Ecco perché oggi è fondamentale sapere quali siano gli effetti del gas Radon, presente in natura sull'**inquinamento indoor**, sia che si tratti di luoghi pubblici che privati.

Il gas Radon è tra i principali inquinanti ed è pericoloso per la salute umana, infatti esso rappresenta la seconda causa di morte per il cancro al polmone dopo il fumo.

L'argomento della qualità dell'aria *indoor* sta diventando sempre più attuale vista la stretta correlazione con il numero crescente di patologie legate alla non adeguata qualità dell'aria che



respiriamo all'interno degli ambienti confinati, scarsa qualità associata ad una cattiva ventilazione causata anche dalla necessità di una sempre maggiore efficienza energetica, che ha reso gli ambienti sigillati, poco ventilati ed è in questa situazione che il Radon si concentra, mentre all'aperto si disperde rapidamente.

L'Italia a tale proposito ha sempre osservato le direttive UE, in materia di salvaguardia dell'ambiente e delle persone relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esalazioni alle radiazioni ionizzanti e con l'entrata in vigore dal 27 agosto 2020 del D.lgs. n. 101 del 2020, recependo la direttiva UE 2013/59 Euratom, prevede che il livello di riferimento di concentrazione dovrà essere inferiore a 300 Bq/m^3 sia nei luoghi di lavoro che nelle scuole e nelle abitazioni, mentre a partire dal 2025 il livello di concentrazione Radon dovrà essere inferiore a 200 Bq/m^3 .


La salvaguardia dal Radon è possibile ma solo attraverso la sua mitigazione mediante gli interventi di risanamento monitorati e attraverso una conoscenza approfondita del territorio nel quale si interviene.

E' da evidenziare che il D.lgs. n.101 del 2020 individua anche le figure preposte a questi interventi, ossia definisce l'Esperto in interventi di risanamento gas Radon: un Geometra, un Architetto, un Ingegnere iscritto all'Albo ed in possesso di un Attestato conseguito a seguito della partecipazione ad un corso dedicato di 60 ore.

“Gli Edifici non sono intelligenti, sono progettati intelligentemente.”

(Gae Aulenti)

Geom. Monica Zucchelli



NEWS



1 CATASTO FABBRICATI

2 SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

3 FONTI RINNOVABILI

4 PREVENZIONE INCENDI

5 CNG-CONSIGLIO
NAZIONALE DEI
GEOMETRI

NEWS

CATASTO FABBRICATI

Si comunica che è stato ufficializzato da parte della Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate – settore Servizi Catastali, il Vademecum DO.C.FA – versione 1.0, che il nostro Collegio ha inoltrato a mezzo e- mail a tutti gli iscritti.

Il suindicato Vademecum ha lo scopo di uniformare le principali procedure e prassi sull'intero territorio nazionale e fornire, quindi, delle linee guida per la redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni.

Trattasi quindi di un interessante strumento per coloro che predispongono, quali tecnici incaricati dalla committenza, pratiche di accatastamento (nuove costruzioni e/o variazioni).

Si pone l'attenzione al riguardo sulle causali da utilizzare per le varie casistiche, ciò al fine di evitare inutili sospensioni.

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO:

Aggiornato il Testo Unico (81/08)

Dall'Ispettorato nazionale del lavoro è arrivata l'edizione aggiornata ad agosto 2022 del Decreto

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (TUSL) recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".



FONTI RINNOVABILI:

Dal 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.199 dell'8 novembre 2021) è d'obbligo per gli edifici privati di nuova costruzione o esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante soddisfare la COPERTURA DA FONTI RINNOVABILI dei consumi energetici per una PERCENTUALE MINIMA DEL **60%**.



Per gli edifici pubblici questa percentuale sale al **65%**. L'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili riguarda la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento dell'edificio.

PREVENZIONE INCENDI

Nel mese di settembre il Ministero dell'Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nel corso del 2022 e del 2023. Vedi pagine successive per approfondire.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI:

Rinnovo convenzione CNGeGL/UNI.

Norme tecniche UNI, si rinnova un'opportunità per i geometri.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e UNI – Ente Italiano di Normazione hanno rinnovato l'accordo in essere per la consultazione delle norme tecniche da parte dei geometri liberi professionisti.

Novità Prevenzione incendi

I Decreti Ministeriali attuativi dell'art. 46 D.Lgs.81/2008, portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi:



Novità per formazione Addetto Antincendio

Per la loro formazione, gli Addetti Antincendio non saranno più divisi in categorie di rischio ma in livelli:



Decreto controlli

Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.



Manutenzione

Operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Registro dei Controlli

Manutentore qualificato

Sorveglianza

Controlli visivi atti a verificare, tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio siano operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Controllo Periodico

Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Decreto GSA

OBBLIGO DEL PIANO DI EMERGENZA.

Dovrà essere presente nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, **anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.**

Come previsto con il DM 10 marzo 1998, **tutte le aziende aventi l'obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l'esercitazione antincendio.**

ESERCITAZIONE

AGGIUNTIVA SE :

- si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- il numero dei lavoratori o l'affollamento dovesse subire un incremento significativo;
- si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

In tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio

i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

Decreto Minicodice

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Il decreto stabilisce **criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio** ed indica le **misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio** da adottare nei **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio (livello 1)**.

LUOGHI DI LAVORO

A BASSO RISCHIO :

- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m² ;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

ADEGUAMENTO

IN CASO DI :

- modifiche del processo produttivo;
- modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).

VALUTAZIONE

DEL RISCHIO INCENDIO

- a) individuazione dei pericoli d'incendio;
- b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

